



Città di AGIRA



Via Vittorio Emanuele n. 372 – 94011 AGIRA (EN) – PEC: protocollo_comune_agira@legalmail.it – tel. 0935/961111

COMUNE DI AGIRA
PROT. N. 0009332 del 16/04/2026



20260009332

Tipo: U

ORDINANZA SINDACALE N. 16 del 16/4/2026

Oggetto: Prevenzione incendi e pulizia fondi agricoli - anno 2026.

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle campagne e nei boschi e di esplosivi nelle fabbriche o depositi di materie esplodenti ed infiammabili, in dipendenza di accensioni o di esplosivi.

VISTE le direttive emanate dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

VISTA la direttiva del Presidente della Regione Sicilia riguardante la L. R. 6 aprile 1996 n. 16, integrata e modificata dalla L. R. 14-aprile 2006, n. 14;

VISTO Legge 21/11/2000 n° 353 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 16 della Legge 24/11/1981, n° 689;

VISTI gli artt. 17 e 57 del T.U. della legge di P. S. 18 giugno 1931 n° 773;

VISTI gli artt. 449 e 650 del C.P.;

VISTO l'art. 33 della legge 27 Dicembre 1941, n° 1570;

VISTO il regolamento delle modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole approvato con delibera di C.C. n. 88 del 25/09/2008;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile – aggiornato ed approvato con delibera di C.C. n.39 del 26.07.2024;

VISTO l'art. 14 del D.Lgs n. 91/2014 che aggiunge il comma 6bis all'art. 256 bis del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006, con il seguente testo: Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 **non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco** delle stesse. Di tale

materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

VISTO il D.A. n. 63/GAB del 12/03/2026 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente con il quale è stato decretato la stagione antincendio boschivo, per l'anno 2026, dal 15 maggio al 31 ottobre;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le disposizioni ministeriali vigenti in materia;

ORDINA

Durante il periodo compreso tra il **15 maggio ed il 31 ottobre 2026**, quanto di seguito elencato:

- 1) A tutti i proprietari o conduttori di fondi lungo le strade e lungo le trazzere del Comune, di tenere le loro terre sgombre di ammassi di cereali, erbe e foglie secche o di altre materie combustibili fino a 20 metri dal ciglio stradale;
- 2) A tutti i proprietari o conduttori di fondi, in applicazione del D.lgs n. 91/2014, art. 14, c. 8 lett. b) che aggiunge il comma 6bis all'art. 256 bis del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006, che è vietata l'assoluta combustione

U

COMUNE DI AGIRA
Comune di Agira

Protocollo N. 0009332 del 16/04/2026

sul campo dei residui vegetali configurando il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente dall'art. 256 C.1 del D.lgs 152/06, nel periodo decretato;

- 3) Che eventuali ammassi di cereali pronti alla trebbiatura o dei cumuli tagliati dovranno avvenire a non meno di 50 metri dalle strade e trazzere delle case coloniche. I depositi e mucchi dovranno essere ammassati alla distanza di non meno di 10 metri l'uno dall'altro con l'avvertenza che il terreno stesso dovrà essere sgombero di restoppie o d'altra erba secca. Nelle aie e nei pressi dei depositi di prodotti è rigorosamente proibito fumare o accendere fuochi per qualsiasi motivo;
- 4) è assolutamente proibito in ogni tempo, il lancio di razzi, il lancio d'aerostati e l'accensione dei fuochi d'artificio nei boschi, ad una distanza di 500 metri da quella dei campi ove siano presenti covoni o messi nel perimetro di costruzioni destinate a fabbriche o materie esplodenti ed infiammabili;
- 5) durante le stagioni estive ed autunnali è proibito fumare nelle campagne e nei boschi fuori degli spiazzi e dalle vie a fondo battuto;
- 6) Chiunque abbia accesso al fuoco nei tempi o nei modi consentiti come sopra (punto n. 4) dovrà preventivamente stabilire speciali mezzi d'arresto della fiamma seguendo le prescrizioni dell'ispettorato Distrettuale delle Foreste, ove esista, ed assistendovi personalmente, con il numero di persone occorrenti, fino a quando il fuoco non sia spento;
- 7) Le persone adibite ai lavori agricoli ed alla custodia degli armenti, potranno accendere il fuoco per uso personale nei luoghi ed alla distanza consentita sempre che badino a proteggere il focolare dal vento con sassi o terra, allo scopo di impedire il lancio di scintille e dovranno assicurarsi bene dello spegnimento;
- 8) Ai sensi dell'art.14, c.8 lett.b) del decreto legge n.91/2014, che ha modificato le previsioni dell'art.256-bis del decreto legislativo n.152 del 2006, aggiungendo il comma 6-bis, ai sensi del quale: «Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata»;
- 9) Per il materiale di cui al punto precedente è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, nei seguenti periodi:
 - Dal 1° maggio al 14 maggio, nelle ore diurne;
 - Dal 01 novembre al 30 aprile, nelle ore diurne
- 10) I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio od a combustione destinati ad attivare le trebbie, hanno l'obbligo, durante la trebbiatura, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parafaville;
- 11) Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione d'incendio nelle campagne, nei boschi o nelle località suddette;
- 12) I cereali e i foraggi dovranno essere conservati in locali in muratura od altra struttura incombustibile, che presentino le dovute garanzie e possibilmente vicino ai corsi d'acqua, cisterne o pozzi. In loro è proibito fumare, usare lumi a fiamma libera, accendere fuochi;
- 13) Salvo i casi previsti dal Codice Penale, le infrazioni alla presente Ordinanza, saranno puniti a termini dell'art.17 della legge di PS, artt. 423, 423bis e 449 c.p., L.R. n.16/1996;
- 14) I concessionari d'impianti esterni di G.P.L. anche per uso domestico, hanno l'obbligo di tenere sgombrare e prive di vegetazione che possa costituire pericolo d'incendio, l'area circostante, il serbatoio per un raggio

non inferiore a m. 5,00; ove tale distanza non possa essere rispettata, i proprietari hanno l'obbligo di costruire intorno al serbatoio un muretto alto cm. 50;

- 15) I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione e di impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 30,00;
- 16) Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da €. 51,65 (cinquantuno e sessantacinque) ad €. 258,23 (duecentocinquantotto e ventitre) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come prescritto dall'art.40, comma 3, della L.R. 16/96, ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo. In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette verrà applicata la sanzione pecuniaria massima;
- 1) Nel caso di mancato diserbo nelle aree adibite ad orto del centro abitato e nelle aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 168,00 a euro 674 determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente codice della stradale e nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinante anche solo potenzialmente l'innesto di incendio durante dalla data di emissione della presente, fino al 31 ottobre 2026, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a € 1032,00 e non superiore a € 10.329;

Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione al Corpo Forestale o ai Vigili del Fuoco o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione, ai numeri seguenti:

115 – VIGILI DEL FUOCO
1515 – SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO CORPO FORESTALE
112 – 113 – NUMERI EMERGENZA
0935/691020 - DISTACCAMENTO FORESTALE AGIRA
0935/692477/961237/961238 - POLIZIA MUNICIPALE
0935/1815616 - Centro Operativo Comunale - Protezione Civile (C.O.C.) AGIRA

LA POLIZIA MUNICIPALE, GLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA, DEL CORPO FORESTALE ED I VIGILI DEL FUOCO SONO INCARICATI DELL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.

Si segnala al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed al Corpo Forestale, che i punti di presa per l'attingimento e per l'approvvigionamento idrico, presenti nel territorio comunale, sono ubicati nei luoghi di seguito elencati:

- *Rotonda SS121 lato Nissoria –Via Zebbug (colonna idrante 1")*;
- *Via G. Matteotti – adiacente area eventi (idrante a muro ½")*
- *Parcheggio Largo Fiera sotto villa comunale- (idrante a muro ½")*
- *Via Alloro – vicino Piazza Immacolata (idrante sottosuolo 1")*
- *Piazza Roma (idrante sottosuolo 1")*
- *Via Zebbug accanto supermercato Decò - (colonna idrante 1")*;
- *Via A. Dalla Chiesa angolo Via Fontana Maimone - (colonna idrante 1")*.

Dalla residenza Comunale lì,



IL SINDACO

On.le Avv. Maria Gaetana Greco